

deliberare quanto segue:

1°) di aumentare l'anticipazione passiva contratta con la Spett. Banca d'Italia da £. 25.000.000 a £. 65.000.000, anticipazione sotto posta alle norme del testo unico di legge sugli Istituti di emissione 28 aprile 1910, n.304 (art.29 e 30) a quelle contenute nello Statuto della Banca approvato con R. Decreto 21 giugno 1928 n.1404 (articolo 21 a 25) ed alle condizioni polizza (Mod.50 Cassa);

2°) di obbligarsi all'onere dei relativi interessi alla ragione del 4% salvo le variazioni di che nell'art.30 comma 2° del suindicato testo unico;

3°) di aumentare il pegno, a garanzia di siffatte operazioni, a favore della Banca anzidetta, da nominali £. 43.000.000 a nominali £. 100.000.000 di Rendita Italiana 5%.-

In conseguenza autorizza il Direttore Generale:

a) a consegnare alla Banca d'Italia nominali £. 57.000.000 di titoli della specie perchè la Banca ne abbia e ne conservi il possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art.456 del Codice di Commercio;

b) a firmare, in segno di accettazione delle condizioni in esse contenute la polizza contrattuale (Mod.50 Cassa);

c) a valersi del credito che sarà messo a disposizione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, mediante gli speciali assegni in uso presso la Banca, assumendo a sé, nella sua qualità, ogni cura e responsabilità per il distacco della bolletta o bollette o dei mandati, comunque prescritti, sia per legge, sia per interni regolamenti esonerando, fin da ora, la Banca da ogni responsabilità in ordine a siffatti adempimenti;

d) a far sì che, fermo il termine legale di quattro mesi, la Banca in modo espresso o tacito possa accordare una o più proroghe per la estinzione del debito;

e) a ritirare dalla Banca d'Italia, dopo la completa restituzio-

